

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002

—————

Misure per finanziare le spese necessarie allo svolgimento
dei campionati mondiali di ciclocross

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è dettato dalla necessità ed urgenza di dare tempestiva attuazione a quanto previsto nel bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 relativamente al finanziamento delle spese necessarie per lo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross.

Con decisione adottata in Olanda nel gennaio del 2000 il nostro Paese ha battuto la concorrenza di Francia e Spagna nella candidatura ad ospitare l'importante avvenimento di portata mondiale.

Con atto scritto del 1° agosto 2000, l'*Union Cycliste Internationale* (UCI) con sede in Lausanne, Route de Chavannes, 37, ha regolato l'attribuzione e l'organizzazione di tutte le attività connesse allo svolgimento nella città di Monopoli (Bari), la cui amministrazione nel frattempo si è già impegnata in iniziative di ampio respiro e di vasta portata, con la creazione e la diffusione, fra l'altro,

del *logos* dell'evento e con l'offrire ospitalità a tecnici, ciclisti, giornalisti italiani e stranieri, in occasione dei necessari preventivi sopralluoghi, tutti conclusi con giudizi positivi.

Considerato che i campionati di ciclocross si dovranno svolgere nella predetta città del sud-est barese dal 1° al 2 febbraio del 2003, appare urgente intervenire normativamente per consentire una tempestiva assegnazione al comune di Monopoli delle somme previste nell'ultima finanziaria (legge 28 dicembre 2001, n. 448) specificatamente per il predetto evento sportivo.

L'approvazione del presente disegno di legge risponde, fra l'altro, all'esigenza di far rispettare dal nostro Paese gli obblighi assunti dinanzi alla comunità internazionale al momento dell'assegnazione dei campionati in titolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comune di Monopoli è assegnata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, per finanziare le spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

